

Prot. n. 461/3A

Gent.mo Signor
Dott. STEFANO NEN
SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA
DI VENEZIA
Ca' Corner
30124 VENEZIA

Venezia, 3 aprile 2014

Come concordato nel corso del colloquio del 1° aprile u.s., provvediamo a trasmettere in allegato alla presente alcune osservazioni della scrivente in ordine al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 12 del 31 gennaio 2014.

Le osservazioni riguardano alcuni aspetti relativi alla sezione B (Area di rischio: Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi) della Tabella A allegata alla delibera citata.

L'osservazione principale riguarda il punto B.5 della Tabella.

Tale punto pone come misura di prevenzione la "*applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate*" In particolare oggetto di rilievo è la precisazione per cui il principio di rotazione viene "*inteso quale esclusione dei soggetti già affidatari di appalto, di analogo valore economico e categoria, nel corso degli ultimi 12 mesi*".

Come concordato, dati i suoi effetti potenzialmente immediatamente lesivi nei confronti degli interessati, in questa sede ci si soffermerà soltanto sull'aspetto riguardante l'eventuale applicazione retroattiva della norma e sulle sue conseguenze, rinviando ad altra comunicazione le ulteriori osservazioni.

E' evidente che l'esclusione dagli inviti per 12 mesi nei confronti di coloro che sono risultati aggiudicatari vale per tutti gli affidamenti successivi all'esecutività della deliberazione n. 12/2014 (avvenuta il 13 febbraio 2014). E va intesa nel senso che l'affidatario non potrà ricevere nuovi affidamenti nei successivi 12 mesi.

E' altrettanto evidente però che, qualora si ritenesse – come sembra ricavarsi dalla circolare n. 1/2014 – che il divieto sia applicabile anche a chi sia risultato affidatario di lavori anteriormente al 13 febbraio 2014, si porrebbe a risultati assolutamente anomali.

L'anomalia riguarda principalmente il profilo della violazione del generale principio della irretroattività delle norme nel tempo. Tale principio infatti esclude che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatisi prima della sua entrata in vigore. Come noto, si tratta di una regola basilare di civiltà giuridica: i cittadini, infatti, nel determinare la propria condotta tengono conto delle norme vigenti in quel momento.

La stessa circolare n. 1/2014 chiarisce che *"in generale e preliminarmente"* le misure di prevenzione della corruzione non si applichino ai procedimenti già avviati prima del 13 febbraio 2014. Non si comprende quindi per quale motivo nel caso specifico si ritenga di derogare al principio, ammettendo che la norma possa andare a incidere anche su procedure già ampiamente concluse.

E infatti, l'impresa che si fosse aggiudicata un lavoro nel corso del 2013 non poteva certo immaginare che sarebbe incorsa in questa "penalizzazione" per un anno. E' ragionevole supporre che, qualora ne fosse stata a conoscenza, avrebbe potuto in ipotesi astenersi da quell'appalto e puntare invece su un altro (più remunerativo economicamente, più consono alle sue caratteristiche, più vicino alle fonti di approvvigionamento, di più agevole realizzazione dal punto di vista tecnico, ecc..).

Per questo motivo, anche al fine di prevenire potenziali contenziosi, si chiede di voler procedere all'immediata rettifica della circolare n. 1/2014 nella parte relativa alla Misura B.6, chiarendo espressamente che l'esclusione di 12 mesi sancita dal punto B.5 si applica a tutti gli affidamenti successivi alla data di efficacia della deliberazione n. 12/2014 e va intesa nel senso che gli affidatari di lavori successivi a tale data saranno esclusi per i successivi 12 mesi dagli affidamenti di lavori di analogo valore economico e categoria.

A titolo di mero esempio si suggerisce di modificare come segue la formula usata nella circolare richiamata: "La misura prevede che non siano invitati (alle procedure indette successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del P.T.P.C.) gli aggiudicatari di analoghi affidamenti, avvenuti i 12 mesi precedenti l'indizione della procedura stessa, **sempreché successivi alla data del 13 febbraio 2014**".

Nel confermare che si provvederà con successiva segnalazione a far pervenire più articolate osservazioni su altri aspetti del P.T.P.C., si ringrazia sin d'ora per l'attenzione che si vorrà riservare alla presente e, in attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Antonio Vespignani
